

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
nella causa 301/2013 RG pendente tra

[REDACTED] assistito e rappresentato, per mandato in calce ricorso, dall'Avv. [REDACTED] di Reggio Emilia, presso lo Studio e la persona della quale elegge domicilio

-RICORRENTE

contro

[REDACTED] in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa da [REDACTED] e domiciliata presso l'Avv. [REDACTED]

-CONVENUTA

in punto a: riconoscimento iscrizione alla Cassa Forense

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 12/3/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia l'avv. [REDACTED] [REDACTED] conviene in giudizio la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense



(d'ora in poi anche 'la Cassa' o CNAPF) ai fini di accertare l'illegittimità del provvedimento in cui si annulla la propria iscrizione alla Cassa per gli anni [REDACTED]

Il ricorrente espone che la Cassa, nella seduta del 26/7/2012, nel deliberare l'ammissione alla propria pensione di vecchiaia, gli comunicava altresì l'annullamento dell'iscrizione per gli anni [REDACTED] per incompatibilità.

L'avv. [REDACTED] ritiene corretto l'annullamento per l'anno [REDACTED] nel corso del quale egli è stato dipendente del Comune [REDACTED] quale Segretario Comunale; ma erronea la cancellazione per gli anni [REDACTED] avendo egli in quei periodi svolto attività di procuratore legale libero professionista -con regolare iscrizione all'Ordine degli [REDACTED] per la gran parte dell'anno (in ogni caso per periodo superiore ai sei mesi).

Da qui il presente ricorso nel quale vengono specificate le seguenti conclusioni: *“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;*

“Dato atto che la Giunta Esecutiva della [REDACTED] ha rettificato la sua “iscrizione alla Cassa da [REDACTED] annullando gli anni di iscrizione [REDACTED] per incompatibilità;

“Accertare e dichiarare che per gli anni [REDACTED] tale incompatibilità non “sussiste e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la Cassa “Forense a riconoscere la insussistenza di incompatibilità per gli anni [REDACTED] in tutte le conseguenze di legge sia riguardo al maturare del diritto a “pensione, sia in ordine al calcolo della pensione che dovrà essere riliquidata;

“Con gli interessi di legge sugli importi che verranno liquidati;

“Con vittoria di spese ed onorari”.

Si costituiva nei termini la Cassa Nazionale [REDACTED] sostenendo il proprio corretto operato sia formale che sostanziale; e svolgendo domanda riconvenzionale diretta ad accertare la non validità dell'attività prestata dal legale nell'anno [REDACTED] ai fini pensionistici a fronte dell'omesso pagamento dei contributi previsti per l'iscrizione alla Cassa.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 3 settembre 2014 la stessa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto, ma va del pari accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CNAPF.

In ordine all'annullamento degli anni di iscrizione alla Cassa [REDACTED] incompatibilità, si deve osservare che il ricorrente (benchè non onerato sul punto) ha dato prova, mediante produzione in data



[redacted] degli stati di servizio emessi dagli enti locali di competenza, che nell'anno [redacted] ebbe a lavorare in favore del [redacted] quale dipendente solo da [redacted]; e che nell'anno [redacted] ha lavorato in favore dell'allora Amministrazione [redacted] solo [redacted]

Sempre il ricorrente ha provato di essersi iscritto all'Albo [redacted] cancellato [redacted] re-iscritto da [redacted] poi, fino alla pensione (cfr.doc.4 ric.).

Per converso la Cassa (lei si onerata di provare le ragioni della incompatibilità e dunque dell'annullamento dei periodi di cui si discute) ha prodotto un semplice 'estratto casellario degli Attivi', in fotocopia, del quale non è dato sapere né la provenienza, né la data di rilascio; in ogni caso il Casellario ha semplice valore informativo e non già certificativo, attività quest'ultima demandata esclusivamente all'Istituto previdenziale di competenza (in questo caso l'INPDAP, ora INPS).

Come per altro noto, l'operatività del casellario degli attivi è legata all'effettivo conferimento delle informazioni sugli attivi da parte degli enti previdenziali in base allo standard prefissato, standard che per l'INPDAP era, al 2006, pari all'8,5% dei dati (e dunque dei contribuenti) effettivamente disponibili.

Per altro, e per concludere sul punto, i dati contenuti nell'estratto casellario prodotto dalla Cassa sono –come evidenziato dallo stesso ricorrente- ben contraddittori, ove si nota che per l'anno 1997 essi dati attestano esserci stata contribuzione piena (360 gg.) in favore dell'a [redacted] sia per lo svolgimento di attività di libero professionista, sia come lavoratore dipendente [redacted] che, ovviamente, non può essere.

Deve allora ritenersi provata, relativamente agli anni [redacted] assenza di ogni e qualsiasi ragione di incompatibilità con l'iscrizione alla [redacted]

Va tuttavia accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali (minimi) relativi all'anno [redacted] versamento oramai irricevibile e non sanabile; con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2 L.576/80, l'anno [redacted] non può considerarsi regolarizzato ai fini contributivi, e dunque non può essere computato ai fini pensionistici.

Ed infatti, l'ente ha dato prova, a mezzo certificazione del proprio ufficio (cfr. doc.12 CNAPF) che per l'anno [redacted] l'avv. [redacted] non ha versato alcuna contribuzione, nemmeno quella minima pari a 51,64 euro; tale dato parrebbe conforme (pur con le riserve già espresse) a quelli contenuti nell' 'estratto casellario degli Attivi', nel quale non si evidenziano contributi versati alla CNAPF nell'anno 1993.

A questo punto era onere del ricorrente dimostrare l'avvenuto versamento di essi contributi; ma tale prova non è stata data.



La conseguenza è che l'anno 1993 non può essere computato ai fini del ricalcolo della pensione in godimento [REDACTED]

La reciproca soccombenza fa sì che le spese di lite sostenute dal ricorrente siano rifuse allo stesso, da parte della Cassa, nella misura della metà dell'intero, intero che si liquida in complessivi € 855,00 per compensi, 128,00 per spese e 37,00 per c.u.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e pertanto dichiara che per gli anni [REDACTED] non sussiste incompatibilità all'iscrizione alla CNAPF con riguardo alla posizione del ricorrente e, conseguentemente, dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] a riconoscere la insussistenza di incompatibilità per gli anni [REDACTED];
2. Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla cassa [REDACTED] e dichiara che comunque l'anno [REDACTED] non è valido ai fini pensionistici per mancata regolarizzazione contributiva;
Condanna la CASSA [REDACTED] a rifondere parzialmente al ricorrente le spese di lite del presente procedimento, nella misura della metà dell'importo complessivo sostenuto, importo che si liquida in € 855,00 per compensi, 128,00 per spese e 37,00 per c.u.

Reggio Emilia, 3 settembre 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

